

Le associazioni si ricevono in Firenze alla Tipografia ENRICH BORRA, via del Castellaccio...

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea e spazio di linea...

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20 ARRETRATO CENTESIMI 40

Table with columns for location (Per Firenze, Roma, Svizzera), date (Anno L. 42, Sem. 22, Trim. 12), and page numbers.

Firenze, Mercoledì 5 Ottobre

PARTE UFFICIALE

RELAZIONE del Ministro delle Finanze a S. M. in udienza del 18 settembre ultimo sul R. decreto che dà alcune disposizioni transitorie intorno all'Equivalente d'imposta in vigore nelle provincie della Venezia e in quella di Mantova.

SIRE,

È noto alla M. V. che le provincie venete e di Mantova sono tutt'ora regolate in materia di tasse sugli affari dalle leggi austriache del 9 febbraio 1850, del 13 dicembre 1862 e del 29 febbraio 1864.

In effetto di queste leggi e più specialmente pel disposto dalla Rub. 115, 105 D della tariffa annessa alla legge 13 dicembre 1862, le fondazioni, i benefici, le chiese, le comunità, le unioni, gli istituti e le società sono assoggettati ad una tassa denominata Equivalente d'imposta, che si paga di trimestre in trimestre in base a valutazioni e liquidazioni decennali della rendita reale o presunta dei beni mobili ed immobili dei singoli enti o corpi morali.

Col 31 ottobre p. f. scade il secondo decennio dell'applicazione di questa tassa, e dovrebbero essere rinnovate le notifiche, giusta le relative norme, onde provvedere alla liquidazione dell'Equivalente d'imposta valevole dal 1° novembre 1870 al 31 ottobre 1880.

Se non che, essendo a ritenersi che con la prossima unificazione legislativa dovranno necessariamente essere estese alle provincie venete e di Mantova colla legge del registro e bollo anche quella del 21 aprile 1862 sulle tasse di mano morta vigenti nelle altre provincie del Regno, sarebbe ora inopportuno il dar mano ad un'operazione che non potrebbe aver effetto pratico e che dovrebbe far non molto rinnovarsi sopra basi diverse pel fatto dell'attivazione della legge sopracitata.

Ma se è per tal modo dimostrata la convenienza di esonerare i rappresentanti degli enti e corpi morali sopracitati dall'obbligo della presentazione della notifica agli effetti di una nuova liquidazione decennale, è urgente però di provvedere a che sulla base della liquidazione in corso sia determinata e riscossa la tassa per tutto il periodo di tempo dal 1° novembre 1870 fino alla data dell'attivazione della legge 21 aprile 1862, ed a tale effetto appunto mi onoro di sottoporre alla firma di V. M. l'unito schema di decreto.

Il Numero 5893 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In pendenza della prossima unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova;

Viste le leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864, sulla imposta per atti civili, documenti, scritti ed atti d'ufficio, vigenti in dette provincie;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I comuni, le fondazioni, le chiese, gli istituti, le società e gli altri enti indicati nella rubrica 115 D della tariffa annessa alla legge 13 dicembre 1862 sono dispensati dalla notifica che dovrebbero produrre, come base della liquidazione dell'Equivalente d'imposta, per il nuovo decennio decorrente dal 1° novembre 1870.

Art. 2. Sulla base della tassazione in corso, e colle modificazioni rese necessarie dall'eseguimento delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico, le intendenze di finanza liquideranno d'ufficio l'Equivalente d'imposta per il periodo di mesi otto, cioè dal 1° novembre 1870 a tutto giugno 1871.

Occorrendo nuove liquidazioni, saranno eseguite sulla stessa base di sei in sei mesi.

Art. 3. Le contribuzioni liquidate pel primo e per successivi periodi verranno rispettivamente ripartite in due rate trimestrali, scadibili per ogni provincia contemporaneamente all'imposta prediale.

La parte della contribuzione corrispondente ai due mesi di novembre e dicembre 1870 verrà accumulata colla prima rata trimestrale dell'anno 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

RELAZIONE del Ministro delle Finanze a S. M. in udienza del 18 settembre ultimo sul R. decreto concernente l'inserzione nei giornali ufficiali di provincia degli avvisi d'asta per la vendita dei beni ecclesiastici.

SIRE,

L'articolo 92 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3848, approvato con R. decreto 22 stesso mese ed anno, n. 3852, prescrive che gli avvisi d'asta, qua-

lunque sia il valore dei beni posti in vendita, siano pubblicati per una volta nel giornale della provincia destinato per le inserzioni ufficiali, e ciò oltre la pubblicazione mediante affissione nei comuni, nel cui territorio sono posti i beni e in quello nel quale debbono seguire gli incanti (vedi articolo 91). Queste disposizioni sono state finora osservate, ed avevano anche una ragione speciale di opportunità nei primordi delle operazioni di liquidazione dell'asse ecclesiastico. Ma ora che la notorietà e frequenza delle vendite è assicurata, e che l'asse ecclesiastico destinato alla vendita è pressoché tutto in possesso del Demanio, coloro che volessero fare degli acquisti hanno avuto ed hanno tutto l'agio di assumere le informazioni che potrebbero interessare sulla situazione e sulle condizioni degli stabili a cui aspirano. Epperò sembra che l'inserzione degli avvisi nel giornale ufficiale di provincia non abbia più una ragione sufficiente per i lotti di minore importanza, essendo più che bastevolmente provveduto allo scopo della pubblicità mediante l'affissione degli avvisi nei comuni nel cui territorio sono posti i beni, ed ove è più probabile possa esservi chi ha interesse a farne acquisto. Epperò sembra opportuno di applicare anche all'asse ecclesiastico la disposizione contenuta nell'articolo 43, comma 3° del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, n. 5452, il quale prescrive l'inserzione nel giornale ufficiale di provincia degli avvisi per i lotti il cui prezzo d'asta sia almeno di lire ottomila.

Un tale provvedimento avrebbe per effetto di ottenere una sensibilissima economia nelle spese d'asta, le quali sono causa di moltissime disrezioni d'incanto per i lotti di tenue valore, e in definitivo poi si sopportano dal Demanio, benché accolte agli aggiudicatari; perocché questi ne teugono calcolo nel limitare le offerte in aumento al prezzo d'asta.

Il Consiglio di Stato e la Commissione centrale di sindacato, istituita coll'articolo 8 della legge succitata, hanno riconosciuto la opportunità e la convenienza di adottare il proposto provvedimento, e il sottoscritto nutre fiducia che la Maestà Vostra vorrà sanzionarlo apponendo la sua firma al qui unito schema di decreto Reale.

Il N. 5894 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 92 del regolamento approvato col Regio decreto 22 agosto 1867, numero 3852, per l'esecuzione della legge 15 agosto 1867, numero 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Commissione centrale di sindacato, e conformemente a deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'inserzione degli avvisi d'asta nel giornale ufficiale, prescritta dall'articolo 92 del Regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1867, numero 3852, in esecuzione della legge 15 stesso mese, numero 3848, non è altrimenti necessaria, fuorché per la vendita dei lotti di un valore almeno di L. 8,000 (ottomila). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 settembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. MMCCXXXIX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti relativi alla costituzione della Banca mutua popolare della città e provincia di Reggio nell'Emilia;

Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, ed i Nostri decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, numero 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima per azioni nominative, col titolo di Banca mutua popolare della città e provincia di Reggio nell'Emilia, costituita in detta città con pubblico atto dell'11 agosto 1870, rogato V. Del Rio, numero 709 di repertorio, è autorizzata, ed è approvato il suo statuto inserito a detto istromento, salva l'osservanza delle prescrizioni seguenti.

Art. 2. Lo statuto sociale succitato viene modificato come appresso:

a) Il secondo paragrafo dell'articolo 4 comincerà così:

«Le azioni da emettersi possono esser portate a novecentosessanta. Questo numero ecc.»

b) Il secondo periodo dell'articolo 82, rac-

chiuso tra le parole « resta libero » e quello « per la chiesta retrocessione, » è soppresso.

c) In fine all'articolo 88 un nuovo paragrafo dirà:

«Le deliberazioni concernenti l'aumento del capitale, le modificazioni statutarie e la proroga della durata sociale avranno bisogno dell'approvazione governativa per essere esecutorie.»

Art. 3. Detta Banca mutua popolare contribuirà per annue lire cinquanta nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Elenco di disposizioni state fatte nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 14 agosto 1870:

Soro Chessa Giuseppe, presidente del tribunale di Teramo, collocato a riposo a sua domanda col titolo e grado onorifico di consigliere di Corte d'appello;

Cipriani Gio. Francesco, id. di Avezzano, tramutato in Obieti;

Motta cav. Achille, id. in Larino, id. in Sala Consilina;

Tiloca Vincenzo, vicepresidente reggente la presidenza del trib. di Lannuzi, nominato presidente di quello stesso tribunale;

Giordano Francesco, vicepresidente del trib. di Benevento, nominato presidente al tribunale di Teramo;

Loffredo Savino, id. in Santa Maria, idem in Melfi;

Mascitelli Tito, id. in Avellino, id. in Larino; Rapallo Carlo, id. incaricato di reggere la presidenza del trib. di San Remo, id. di quello stesso tribunale;

Villani Ferdinando, id. di Trani, id. di Lago-negro;

Savino Nicola, id. di Catania, id. di Nuoro; Meloni Salvatore Angelo, vicepresidente del trib. di Sassari, incaricato di reggere la presidenza del trib. di Tempio;

Interlandi Rosario, id. in Messina, tramutato in Catania;

Samengo Giuseppe, id. in Potenza, idem in Santa Maria;

Guiglia Luigi, giudice del trib. di Chiavari, tramutato in Genova;

Sofa Giuseppe, uditor, nominato aggiunto giudiziario presso il trib. di Napoli.

Con RR. decreti del 18 agosto 1870:

Lozzi Carlo, presidente del trib. di Lanciano, promosso alla 1ª categoria;

Gobbi Luigi, id. di Bobbio, id.;

Vassallo Majorana Salvatore, aggiunto giudiziario in aspettativa per motivi di famiglia per decreto 18 luglio 1870, revocato per quanto lo riguarda l'accennato decreto;

Scuderi Giuseppe, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di Catania in luogo di Bisani Nicolò dispensato a sua domanda.

Con RR. decreti del 21 agosto 1870:

Tuociorone Crescenzo, uditor, aventi i requisiti di cui all'art. 22 della legge organica giudiziaria, nominato aggiunto giudiziario al trib. di Santa Maria;

Manganella Michelangelo, id. di Napoli; Lupoli Giovanni, id. di Lucera;

Cortese Tommaso, id. di Catanzaro; Labollita Nicola, id. di Salerno;

Melohiorre Giuseppe, id. di Firenze; Conti Giuseppe, id. di Napoli;

Capocchiani Bartolomeo, id. di Trani; Jecca Filippo, id. di Napoli;

Sabelli Egipto, id. di Napoli; Borgamasci Alessandro, uditor, avente i requisiti di cui all'art. 22 della legge organica giudiziaria ora applicato di 4ª classe al Ministero di Grazia e Giustizia, id. di Firenze;

Garotti Vincenzo, id. di Napoli; Gattamelata Gaetano, giudice del tribunale di Salò, incaricato dell'istruzione penale;

Broggi Isidoro, procuratore del Re presso il tribunale di Termini Imerese temporaneamente applicato alla procura generale di Palermo con le funzioni di sostituto procuratore generale, richiamato al suo posto cessando dalle attuali temporanee funzioni.

Con R. decreto 22 agosto 1870:

Provera Pietro, presidente del tribunale di Fermo, tramutato in Pavia.

Con RR. decreti 25 agosto 1870:

Calvino Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale di Cosenza, collocato a riposo a sua domanda;

Pennino Antonio, id. in Oneglia id. ed applicato all'ufficio del Pubblico Ministero; Pizzarelli Cesare, giudice del tribunale di Parma applicato all'ufficio d'istruzione penale del tribunale di Reggio (Emilia), richiamato a pre-tar servizio presso il tribunale di Parma;

Barone Enrico, giudice supplente del tribunale di commercio di Foggia dimissionario per non preso possesso, nuovamente nominato giudice supplente del detto tribunale di commercio.

Con R. decreto 28 agosto 1870:

Moriondo Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cuneo, messo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri.

Con RR. decreti del 1° settembre 1870:

Guicciardi Giovanni, giudice del trib. civile e correz. di Bergamo, collocato a riposo per motivi di salute a sua domanda col titolo e grado onorifico di vicepresidente di tribunale;

Storchi Venerio, id. di Ravenna, temporaneamente applicato all'ufficio d'istruzione presso il tribunale di Bologna;

Stampa Luigi, id. di Salò, tramutato in Bergamo;

Scalaferrì Nicolangelo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Cosenza, id. in Castrovillari;

D'Ambrosio Francesco Paolo, aggiunto giudiziario presso il trib. civile e correz. di Napoli, tramutato in Perugia con lo stipendio di pianta;

Franco Giuseppe, id. di Santa Maria, id. di Macerata id.;

Della Ratta Lorenzo, vicepresidente del tribunale civile e correz. di Cassino, nominato presidente del trib. di Avezzano;

Fratellini cav. Giuseppe, id. in Aquila, id. al tribunale di Aquila.

Con RR. decreti del 4 settembre 1870:

Cao Pasquale, giudice del trib. di commercio di Cagliari, nominato presidente dello stesso tribunale in rimpiazzo di Montaldo Giuseppe uscito di carica per compiuto triennio;

Battilana Domenico, id. confermato nella stessa carica;

Varsi Giovanni Agostino, commerciante, nominato giudice del tribunale di commercio di Cagliari;

Sanna Sanna Giuseppe, id. id. supplente del suddetto tribunale;

Rogier Carlo, id. id.

Con RR. decreti 7 settembre 1870:

Donà Guglielmo, presidente del tribunale civile e correzionale di Finalborgo, tramutato in Portoferraro;

Perini Benedetto, giudice del trib. civile e correz. di Lucca, nominato vicepresidente di quello stesso tribunale;

Murgia Francesco Angelo, id. di Sassari, id. idem;

Imperatrice Giuseppe, id. di Salerno, id. di Benevento;

Stasi Cataldo, id. di Salerno, id. di Cassino; Flaechi Giulio, id. di Aquila, id. di Teramo;

Miele Aniello, vicepresidente del tribunale di Teramo, tramutato in Aquila;

Pastore cav. Giuseppe, procuratore del Re al trib. di Pavia, tramutato in Monza;

Verdobbio cav. Ludovico, id. in Monza, id. in Pavia;

Nied fu Antonio, giudice al tribunale di Nuoro, tramutato in Sassari;

Porqueddu Giovanni, id. di Sciacca, id. in Nuoro;

Guscardi Roberto, id. di Avellino, id. in Salerno;

Nappi Giuseppe, id. di Benevento, id. id.;

Saracini Nicola, id. id. in Avellino;

Pisani Giuseppe, giudice del tribunale di Reggio (Calabria), id. in Benevento;

Cefalo Erro, id. di Ariano incaricato dell'istruzione penale, id. id. lasciando il detto incarico;

Mastelloni Fabio, id. di Larino, id. di Ariano conservando le stesse funzioni d'istruttore;

Vicinanza Giuseppe, id. di Larino, incaricato dell'istruzione penale;

Garofalo Filippo, aggiunto giudiziario al tribunale di Catania, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a sua domanda per un anno;

Piccinelli Antonio, giudice del tribunale di Larino, collocato a riposo a sua domanda per motivi di salute col titolo e grado onorifico di vicepresidente di tribunale.

Con ministeriale decreto 9 settembre 1870:

Incisa Domenico, uditor, collocato in aspettativa per salute per mesi sei.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con RR. decreti dell'11 settembre 1870:

Orri Salvatore, conciliatore nel comune di San Vero Mts, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;

Ganga Salvatore, id. di Nuoro sezione Ponente, id.;

Salis Francesco, id. di Orgosolo, id.;

Valloneca Luigi, id. di Sant'Angelo in Pontano, id.;

Mattei Giuseppe, id. di Ferentino, id.;

Gazzelli Gio Battista, id. di Ubagia, id.;

Ranella Domenico, id. di Larina, id.;

Marino Antonino, id. di Licata, id.;

Jovine Luigi, vicepretore nel comune di San Nazario Mella, dispensato da ulteriore servizio;

Federici Gennaro, nominato conciliatore nel comune di Castelsardo;

Pilo Giuseppe, id. di Caraglio;

Tola Gio. Antonio, id. di Siligio;

Bagella Pietro, id. di Sorso;

Piga Nicolò, id. di Perfugas;

Sanna Dore Pietro, id. di Tula;

Piras-Piona Sebastiano, id. di Suni; Fadda Giuseppe, id. di Simaxis;

Marras Emanuele, id. di Sciacopcia; Zucca Ettore, id. di Villa Urbana;

Fois Raffaele, id. di Birore; Zonchello Giacomo, id. di Sedilo;

Sotgiu Giuseppe, id. di Aidomaggiore; Sachi Salvatore, id. di Bosa;

Scanu Luigi, id. di Nughedu Santa Vittoria; Paduanu Antonio, id. di Arzau;

Murgia Francesco, id. di Bidoni; Lutz Francesco, id. di San Vero Mts;

Floris Sebastiano, id. di Nuoro sezione Ponente;

Pintor Antonio, id. di Lei; Sedola Gio. Antonio, id. di Avola;

Mattu Salis Giovanni, id. di Orgosolo; Corrias Pasquale, id. di Galtelli;

Puxeddu Giovanni, id. di Siniscola; Degiorgi Giovanni, id. di Posada;

Lacconi Giuseppe, id. di Genoni; Cabiddu Alessandro, id. di Ursulei;

Marcello Matteo, id. di Fiana; Asoni Francesco, id. di Ibono;

Barboni Agostino, id. di Belvi; Loi Antonio, id. di Usassai;

Vorghù Salvatore, id. di Sadali; Figlia Battista, id. di Loceri;

Deppan Pietro, id. di Esterzili; Cucca Salis Luigi, id. di Baro Sardo;

Marcello Antonio, id. di Ocuni; Morenga Antonio, id. di Sassari sezione Ponente;

Campus-Campus Antonio, id. di Pattada; Angeletti Ferdinando, id. di Papigno;

Montanari Pietro, id. di Sant'Angelo Pontano;

Cherubini Giuseppe, id. di Ferentillo; Rovito Tommaso, id. di Filogaso;

Zoncarda Monico, id. di Oragnaga; Parietti Carlo, id. di Filago;

Maffei Achille, id. di Farfango; Donati Guacomo, id. di Ponte di Legno;

Cardinali Venanzio, id. di Sefro; Lebboroni Pietro, id. di Pievefortina;

Tosci Clemente, id. di Maltignano; Micaroni Camillo, id. di Civitella Casanova;

Biollo Giovanni, id. di Melazzo; Bernardi Jacopo, id. di Piazza al Serchio;

Ledolo Antonio, già conciliatore nel comune di Ala dei Sardi, rrinominato conciliatore nel comune medesimo;

Cassu Antonio, id. di Rebecca, id.;

Guierrez Agostino, id. di Itri, id.;

Nieddu Giuseppe, id. di Esportata, id.;

Iessi Gavino, id. di Senorbi, id.;

Cubeddu Ludovico, id. di Sagama, id.;

Virdis Paolo, id. di Borore, id.;

Fadda Domenico, id. di Allai, id.;

Gurisi Bernardino, id. di Samugheo, id.;

Solmas Sebastiano, id. di Montresta, id.;

Sulas Angelo, id. di Cagliari, id.;

Scema-Murru Pietro, id. di Bannori Usellus, idem;

Plioni Antonio, id. di Gonnescodina, id.;

Sechi Francesco, id. di Tortoli, id.;

Demurtos Pietro, id. di Litorazzi, id.;

Mameli Luigi, id. di Lanusei, id.;

Mura Salvatore, id. di Ortueri, id.;

Sedda Battista, id. di Sorgono, id.;

Muntoni Addis Giovanni, id. di Aggius, id.;

Gina Pietro, id. di Luras, id.;

Ortu Gian Vincenzo, id. di Maddalena, id.;

Ferrini Tiberio, id. di Calvi, id.;

Gaudenzi Gerolamo, id. di Agliano, id.;

Marinucci Antonio, id. di Acaunano, id.;

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIATO GENERALE

NOTA-CIRCOLARE alle Intendenze di finanza del Regno sulla estensione agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie del condono del biennio già concesso agli ufficiali dell'esercito e della marina napoletana.

Firenze, addì 26 settembre 1870.

Ai pensionati militari delle provincie napoletane provenienti dalla disciolta armata di terra e di mare dell'ex-Regno delle due Sicilie, che vennero collocati al riposo d'autorità del Governo del Re, e che ebbero liquidato la pensione secondo il R. decreto borbonico del 3 maggio 1816, fu colle leggi 26 marzo 1865, n. 2203, e 2 giugno 1865, n. 2951, accordato il beneficio di potersi fare valutare come compiuto, ancorchè effettivamente non fosse, il biennio prescritto dall'art. 9 del decreto stesso, al fine di conseguire la maggiore pensione sulla base dell'ultimo stipendio goduto.

Allo scopo di estendere tale beneficio ai pensionati civili di quelle stesse provincie, che fossero nelle identiche condizioni in quanto al collocamento a riposo e alla liquidazione della pensione, è stato presentato un progetto di legge al Parlamento.

Ora, per completare tale progetto è mestieri di aggiungere un elenco di tutti coloro i quali verrebbero effettivamente ammessi a fruire del detto favore.

Per lo che s'invita codesta Intendenza a fare noto ai pensionati residenti in codesta provincia, per mezzo di avviso da inserirsi nel giornale incaricato di pubblicare costì gli atti uffiziali, quanto segue:

a) I pensionati civili delle provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie, i quali, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità del Governo nazionale, e non poterono ottenere la liquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio, perchè non avevano goduto del medesimo per un intero biennio, ed ora aspirassero a fruire del beneficio di condono, dovranno farne la dichiarazione a codesta Intendenza, esponendo la causa del collocamento a riposo, il numero degli anni di servizio, l'ammontare dell'ultimo stipendio goduto ed unendo alla detta dichiarazione in copie autentiche:

a) il ricetto del collocamento a riposo, b) e quello della concessione della pensione. Tale dichiarazione verrà presentata entro il termine di due mesi, a cominciare dal giorno della pubblicazione degli avvisi nel giornale, restando esclusi dal beneficio del condono tutti coloro che non carassero di presentarla nel detto termine.

La stessa dichiarazione, o nello stesso termine, sarà presentata dagli eredi o dalle vedove che per diritto derivato dal rispettivo padre o marito intendessero di partecipare al favore del condono.

Spirato il termine suddetto, codesta Intendenza trasmetterà a questo Ministero senza ritardo le dichiarazioni che avesse ricevute, ed in caso diverso invierà un cenno negativo.

Il sottoscritto gradirà pronto avviso di ricorrenza della presente Nota-Circolare, di cui si uniscono alcuni esemplari, affinché codesta Intendenza voglia diramarli a quegli uffici pagatori ai quali credesse opportuno di fare conoscere le disposizioni di che trattasi.

Per il Ministro: C. PERAZZI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di anatomia umana normale vacante nella R. Università di Napoli.

A norma dell'art. 13 e seguenti della legge 16 febbraio 1861 sull'istruzione superiore nelle provincie napoletane, è aperto il concorso alla cattedra di anatomia umana normale, vacante nella R. Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande di ammissione entro tutto il giorno 27 del mese di ottobre prossimo venturo, dichiarando nella stessa domanda se intendono concorrere per titoli, ovvero per esami, o per le due forme ad un tempo.

Firenze, 26 agosto 1870.

Il Segretario Generale G. CANTONI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di fisica vacante nella R. Università di Bologna.

È aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra di fisica, vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo presso la detta Università. Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 15 novembre prossimo, dichiarando nelle domande se intendono concorrere per titoli, o per esame, o per le due forme ad un tempo.

Firenze, addì 26 agosto 1870.

Il Segretario Generale G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(Terza pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica dell'istituzione delle due rendite iscritte al consolidato E 010 sotto il n. 10185 per lire 125, e 75833 di lire 5 sul consolidato della Direzione di Napoli in capo a Paolotti Andrea e Giuseppe fu Giuseppe minori, sotto l'amministrazione di Carmela Amatruda loro madre e tutrice, domiciliati in Napoli, con quella di Paolotti Andrea e Giuseppa fu Giuseppe, ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, il 7 settembre 1870.

Il Direttore Generale F. MANCARI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conformemente al prescritto dallo art. 181 del vigente regolamento organico 25 agosto 1863, n. 1441, in esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si notifica che dovendosi da quest'amministrazione addibirsi alla restituzione dei sottoscritti depositi a favore di R. sa Fumaria vedova Antonio Mottura, e di Attilio Mottura fu detto Antonio in esecuzione di sentenza della pretura del sestiere M. lo di Genova in data 30 novembre 1869 ed allegandosi il non possesso delle relative cartelle retta diffidata chiunque possa avervi interesse che un mese dopo la presente pubblicazione ne sarà provveduto come di ragione e re terranno di nessun valore i rispondenti titoli.

Deposito del somma di lire 165 fatto dal Cassa caudato Giuseppe per conto dei signori Laugier e Giulio Grac a sensi dell'art. 881 del Codice di procedura civile per rifiuto all'offerta reale fatta ai medesimi da Antonio Mottura per pagamento di un semestre di pigione di una bottega come risulta dalla cartella n. 8415 emessa dalla già Cassa dei depositi e prestiti di Torino nel settembre 1857.

Deposito di altre lire 165 fatto dal cassiere Bonifacio Luigi Giuseppe per conto dei dotti Laugier e Giulio Grac per rifiuto d'offerta reale come sovra giusta la cartella n. 9717 della già Cassa dei depositi di Torino emessa nel marzo 1858.

Firenze, 30 settembre 1870. Il Direttore Capo di Divisione CERENQUE. Visto, per il Direttore generale GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il comando superiore della guardia nazionale di Firenze ha pubblicato il seguente ordine del giorno, 3 ottobre 1870:

Ufficiali, sottoufficiali, caporali e militi, Il fatto più importante che interessava la patria comune è compiuto. La secolare aspirazione di 25 milioni d'italiani resta finalmente appagata. Roma suggella la nostra indipendenza e stringe indissolubile il vincolo della nostra unità.

Firenze si dispone a festeggiare l'imminente arrivo della Deputazione Romana che viene ad offrire alla Maestà del Re lo splendido risultato del plebiscito, col quale i figli dell'alma città e sue provincie, finora separati da noi, si riuniscono alla grande famiglia della nazione.

In questa solenne occasione, voi eletta parte della cittadinanza, siete chiamati sotto le armi in servizio di parata ad onorare e ricevere degnamente gli illustri rappresentanti.

Le disposizioni relative saranno pubblicate dal capo di stato maggiore con separato ordine di servizio.

Il colonnello comandante superiore interinale DOMENICO BALZANI.

I giornali di Torino riferiscono che per provvedere al collocamento di altre raccolte, quel Museo industriale italiano rimase chiuso alcuni giorni e fu riaperto domenica 2 corrente. Oltre le collezioni che già erano esposte, i visitatori ne trovarono altre che appunto in questi giorni sono state ordinate. Tra quest'ultime meritano speciale menzione quelle dei cutoni e dei filati, delle trine, dei ricami, delle lane, dei tappeti, delle sete tratte e lavorate, della carta, ecc., ecc.

Nella collezione della carta vi è una varietà così grande di qualità, sia per la materia prima impiegata nella fabbricazione, come nella fabbricazione stessa, che richiama veramente l'attenzione degli intelligenti.

L'esposizione industriale ed agricola in Lugo, ebbe termine il 29 dello spirato settembre. Il locale destinato a tale scopo dal municipio era, scrive la Gazzetta dell'Emilia, disposto e corredato in modo veramente ammirabile. La mostra dei lavori e degli oggetti appartenenti ai vari rami dell'industria e della agricoltura, riuscì oltre ogni credere bella e numerosa. Essa si presentava come una prova chiara e perfetta della operosità e della svegliezza di quella robusta popolazione della Romagna, la quale a nessun'altra è certamente seconda nelle opere industriali ed agricole.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Avviso di concorso.

Il direttore compartimentale di Napoli: Visti gli articoli 23, 24 e 134 del regolamento sul lotto pubblico approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, dichiara aperto il concorso per conferimento del sottodiviso Banco del lotto.

Banco N. 246 nel comune di Caserta (provincia di Caserta) coll'aggio medio annuale di L. 3135 28.

Ogni aspirante dovrà entro il giorno 8 del prossimo ottobre far pervenire a questa Direzione la sua domanda in carta bollata corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento suscitato quanto i titoli di preferenza di cui andasse fornito, a sensi del successivo art. 136 del regolamento stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare di essere pronto a prestare la cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico in quella somma che dalla competente autorità sarà determinata, e di sottomettersi all'adempimento di tutte le leggi, regolamenti ed istruzioni che sono in vigore, e che fossero in seguito emanate. I pensionati a carico dello Stato, e gli impiegati in disponibilità, od in aspettativa, dovranno inoltre dichiarare di rinunziare, in caso di accoglimento della domanda, ai seggi di qualunque natura di cui fossero, o potessero essere provvisti, in dipendenza dei loro servizi governativi.

Napoli, dalla Direzione compartimentale del lotto, addì 24 settembre 1870.

Il Direttore: GIO. MILLO.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Avviso di concorso.

Il Consiglio provinciale di Mantova con deliberazione 6 agosto settembre ha elevato alla somma di lire 4000 l'annuo onorario fisso inerente al posto di Preside nell'Istituto industriale e professionale con Scuola agraria in questa città, oltre ad un assegno particolare per le spese di cancelleria, e volè aperto il concorso per conferimento di tale carica.

Le attribuzioni ed i doveri inerenti alla carica stessa sono in generale contemplati dal titolo IV della Istruzione tecnica nella legge 13 novembre 1859 per riordinamento della istruzione pubblica, il quale titolo venne esteso e applicato alle provincie venete e di Mantova colla legge 21 maggio 1868, n. 4415. Sono pure contemplate dal regolamento approvato col R. decreto 18 ottobre 1865, n. 1712, ed esteso alle ora dette provincie coll'altro decreto Reale 20 febbraio 1867, n. 1874, ferma già l'osservanza di ogni altra superiore disposizione.

Il concorso rimarrà aperto a tutto il mese di ottobre prossimo, e la nomina del Preside sarà fatta dal Consiglio provinciale nel modo che stabilì colla sua deliberazione 9 dicembre 1867.

Nella scelta del Preside sarà tenuto calcolo dei titoli prodotti dai concorrenti, come:

- a) Diploma di laurea in una o più materie; b) Patenti di abilitazione ad insegnamenti pubblici; c) Attestati onorifici sull'esercizio pratico nei detti insegnamenti; d) Decreti di nomina a professore ed alla Direzione di istituti tecnici o di altre scuole pubbliche; e) Diplomi accademici ottenuti, ed opere pubblicate nelle materie letterarie o scientifiche.

Le domande dovranno essere presentate entro l'ottobre prossimo al protocollo di questa Deputazione provinciale, osservando in essa le prescrizioni sul bollo, e sarà poi libero ai concorrenti di esaminare nella segreteria della Deputazione stessa lo statuto organico dell'Istituto in data 14 novembre 1868.

Mantova, 24 settembre 1870.

Il Prefetto Preside G. BORGONETTI.

STATO

nomi nativo dei militari del 4° Corpo d'armata, che per ferite riportate nella campagna di Roma in settembre 1870 furono ricoverati e soccorsi nelle ambulanze delle Divisioni ed in quelle di riserva dei Corpi.

Table with 5 columns: CORPO, GRADO, CASATO e NOME, FERITA RIPORTATA, ANNOTAZIONI. It lists military personnel and their injuries during the 1870 campaign in Rome.



